



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 15 Febbraio 2024

CASI OPERATIVI

Fruizione congiunta di eco e sisma bonus
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2024
di Laura Mazzola

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche
di Stefano Rossetti

BILANCIO

Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo
di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?
di Matteo Pozzi



CASI OPERATIVI

Fruizione congiunta di eco e sisma bonus

di Euroconference Centro Studi Tributari



Una società immobiliare è unica proprietaria di un compendio immobiliare, sito in zona sismica 1-2-3, e composto da 10 unità immobiliari di cui 8 presenti sul fabbricato principale e 2 sull'annesso.

Le unità immobiliari sono così suddivise:

- fabbricato principale (8 unità);
- piano terra: 4 unità di cui 2 uffici A/10 e 2 depositi C/2;
- primo piano: 1 unità appartamento A/2;
- secondo piano: 1 unità appartamento A/3;
- terzo piano: 2 unità soffitte C/2;
- fabbricato annesso (2 unità) primo piano 1 deposito C/2;
- secondo piano 1 deposito C/2.

La società intende effettuare importanti interventi di ristrutturazione che comprendono interventi finalizzati all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza statica dell'intero complesso immobiliare (con miglioramento antisismico di due classi) sfruttando inoltre gli ulteriori benefici derivanti dal *bonus* barriere architettoniche.

Tenuto conto di quanto sopra, chiediamo conferma di quanto segue:

1. gli incentivi fiscali combinati *ecobonus* + *sismabonus* (75% – 85%) e barriere architettoniche (75%) spettano anche in caso di unico proprietario di più unità immobiliari come chiarito nella circolare n. 19/E/2020;
2. il numero delle unità immobiliari per le quali gli incentivi spettano;
3. conferma dei massimali di spesa 136.000 eco+sisma e 40.000 barriere architettoniche.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2024

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente

Scopri di più

Con la recente [circolare n. 33 del 7.2.2024](#), l'Inps ha fornito le indicazioni di pagamento, per il **2024**, dei **contributi previdenziali** per i soggetti iscritti alle **gestioni artigiani e commercianti**.

Il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del **contributo IVS 2024** dovuto è pari a **18.415,00 euro**, quale importo risultante dalla moltiplicazione del minima giornaliero di retribuzione (56,87 euro) a 312 ed aggiungendo l'importo di 671,39 euro, di cui all'[articolo 6](#), L. 415/1991; su tale importo deve essere applicata:

- per gli **artigiani**, l'aliquota del **24%**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **23,70%**;
- per i **commercianti**, l'aliquota del **24,48%**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,18%**.

Per la quota di **reddito compresa tra 18.415,01 e 55.008,00 euro**, sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **24 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **23,70 %**;
- per i **commercianti**, al **24,48 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,18 %**.

Successivamente, per la **quota di reddito compresa tra 55.008,01 e 91.680,00 euro**, sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **25 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,70 %**;
- per i **commercianti**, al **25,48 per cento**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **25,18 %**.

Inoltre, solo per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il **massimale annuo è pari a 119.650,00 euro**.



Si vedano, di seguito, le tabelle differenziate tra artigiani e commercianti.

INPS ARTIGIANI – aliquote e contributi per l’anno 2024

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Reddito d’impresa

			Aliquota minimo obbligatorio	Contributo con contributiva	Contributo per artigiani anzianità privi di anzianità al 31/12/1995	Contributo per artigiani anzianità privi di anzianità al 31/12/1995
oltre ad Euro	fino ad Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
18.415,00		24,00%	4.4	4.427,04		4.427,04
			27,04			
			(4.419,60 IVS + 7,44 maternità)			
18.415,01	55.008,00	24,00%		8.782,32		8.782,32
55.008,01	91.680,00	25,00%		9.168,00		9.168,00
91.680,01	119.650,00	25,00%				6.992,50
Totale				22.377,36	29.369,86	
				– con maternità –	– con maternità –	

Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Reddito d’impresa

			Aliquota minimo obbligatorio	Contributo collaboratori anzianità	Contributo per concollaboratori anzianità	Contributo per privi di anzianità contributiva al 31/12/1995	Contributo per anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre Euro	ad fino Euro	ad	Euro	Euro		Euro	
18.415,00		23,70%	4.3			4.371,80	
			71,80				
			(4.364,36 IVS + 7,44 maternità)				
18.415,01	55.008,00	23,70%				8.672,54	
55.008,01	91.680,00	24,70%				9.057,98	
91.680,01	119.650,00	24,70%				6.908,59	
Totale						29.010,91	
						– con maternità –	

INPS COMMERCIAINTI – aliquote e contributi per l’anno 2024

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Reddito d’impresa

			Aliquota minimo obbligatorio	Contributo con contributiva	Contributo per artigiani anzianità privi di anzianità al 31/12/1995	Contributo per artigiani anzianità privi di anzianità al 31/12/1995
oltre ad Euro	fino ad Euro		Euro	Euro	Euro	Euro



18.415,00	24,48%	4.5 15,43 (4.507,99 IVS e finanziame nto indennizzo + 7,44 maternità)	4.515,43	4.515,43
18.415,01	55.008,00	24,48%	8.957,97	8.957,97
55.008,01	91.680,00	25,48%	9.344,03	9.344,03
91.680,01	119.650,00	25,48%		7.126,76
Totale		22.817,43 – con maternità –	29.944,19 – con maternità –	

Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Reddito d'impresa	Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo collaboratori anzianità contributiva al 31/12/1995	per contributo concollaboratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre Euro	ad Euro	Euro	Euro	Euro
18.415,00	24,18%	4.4 60,19 (4.452,75 IVS e finanziame nto indennizzo + 7,44 maternità)		4.460,19
18.415,01	55.008,00	24,18%		8.848,19
55.008,01	91.680,00	25,18%		9.234,01
91.680,01	119.650,0	25,18%		7.042,85
	0			
Totale			29.585,24 – con maternità –	

I contributi, come di consueto, devono essere versati, mediante i **modelli di pagamento F24**, entro:

- il **16.05.2024 (prima rata)**;
- il **20.8.2024 (seconda rata)**;
- il **18.11.2024 (terza rata)**;
- il **17.12.2025 (quarta rata)**;

Entro il **termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche**, devono essere



versati, invece, i **contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

Il D.Lgs 209/2023, modificando l'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), ha riscritto i criteri per la determinazione della **residenza fiscale delle persone fisiche**, i quali decorrono dall'1.1.2024.

La rivisitazione dei previgenti criteri si è resa necessaria, al fine di dare preminenza ai **collegamenti fattuali con il territorio italiano rispetto a quelli formali**, con ciò allineandosi alla maggior parte delle legislazioni estere.

Ricordiamo che, fino allo scorso 31.12.2023, ai sensi della previgente versione dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), si consideravano **residenti in Italia le persone fisiche che**, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- erano iscritte nel registro anagrafico della **popolazione residente** (criterio di natura formale);
- avevano nel territorio dello Stato italiano il **proprio domicilio** (criterio di natura fattuale);
- avevano nel territorio dello Stato italiano la **propria residenza** (criterio di natura fattuale).

Tali condizioni erano **tra loro alternative**, con la conseguenza che, anche la sussistenza di una sola delle stesse, era sufficiente a radicare la residenza di una **persona nel territorio dello Stato**.

Tali criteri non erano **scevri di criticità**; infatti:

- il criterio della residenza anagrafica **non era idoneo a garantire un effettivo radicamento** del contribuente **sul territorio nazionale**;
- il criterio del domicilio, invece, come declinato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva dato **adito ad un flusso costante di contenzioso**. La giurisprudenza apprezzava **sia i legami economici sia i legami familiari ed affettivi** del contribuente, per l'individuazione del domicilio del contribuente ed essendo tali legami **non**



oggettivamente “pesabili” generavano diverse interpretazioni tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Alla luce di tutto ciò, il legislatore è intervenuto prevedendo **tre principali novità rispetto al passato**; infatti viene:

- fornita una **nuova formulazione di domicilio**;
- introdotto un nuovo criterio che è quello della **presenza sul territorio**;
- ridimensionata la valenza del **criterio della residenza anagrafica**, la quale ora rappresenta soltanto una **presunzione relativa**.

Secondo il nuovo [**articolo 2, comma 2, Tuir**](#), una persona fisica è considerata **residente nel territorio dello Stato se**, per la maggior parte del periodo d’imposta (contando anche le frazioni di giorno):

- **ha fissato la residenza** (come definita dal codice civile) **nel territorio dello Stato**;
- **ha il domicilio nel territorio dello Stato**. Per dissipare i dubbi relativi all’esatto significato da attribuire al domicilio, il legislatore ne fornisce **una interpretazione autentica**, definendolo come “*il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona*”. Dunque, il legislatore ha inteso far coincidere il **domicilio con il luogo in cui sono localizzati gli affetti del contribuente**. Sicuramente questa definizione chiarificatrice è da **accogliere con estremo favore**; tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare che **ciò comporterà**, in capo all’Amministrazione finanziaria, uno **sforzo accertativo maggiore**, poiché **le relazioni affettive**, per loro stessa natura, **sono fluide e intangibili**. Sotto questo profilo, sarà interessante vedere **quale metodologia accertativa** sarà attuata dall’Amministrazione finanziaria;
- **è presente nel territorio dello Stato**. Sulla base della nuova formulazione, quindi, la **mera presenza sul territorio italiano** per la maggior parte del periodo d’imposta **comporterebbe lo status di residente**.

Oltre a quanto sopra, il **criterio della residenza anagrafica** viene mantenuto dal legislatore, ma in maniera depotenziata; infatti, esso viene fatto **“retrocedere” a presunzione legale relativa**.

In sostanza, il contribuente, qualora fosse iscritto nel registro anagrafico della popolazione residente, ma effettivamente trasferitosi all’estero, potrebbe dimostrare il proprio **radicamento fuori dai confini nazionali**, dimostrando di aver **fissato la residenza e il domicilio all'estero** e di non essere stato presente in Italia per più della **metà del periodo d'imposta**.

Sotto il profilo procedurale, resta tutto immutato, nel senso che **l'onere della prova**, nell'accertare i criteri sopra visti, **rimane in capo all'Amministrazione finanziaria**; tuttavia, se il contribuente si trasferisce in uno stato a **fiscalità privilegiata**, **l'onere della prova si inverte**.

In questa ipotesi, graverebbe sul contribuente **l'onere di dimostrare che**:



- non vi è la volontà di **dimorare abitualmente in Italia**;
- il centro delle relazioni e degli affetti **non è localizzato in Italia**;
- **non ha soggiornato nel territorio italiano** per la maggior parte del periodo d'imposta.



BILANCIO

Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Con la [risposta ad interpello n. 11/2024](#), l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi di **fotovoltaico agricolo, confermando**, in gran parte, le **indicazioni** già rese in **passato**, ma **fornendo**, allo stesso tempo, importanti **precisazioni** su un caso specifico. Le indicazioni contenute nel documento di prassi sono, infatti, rilevanti per completare il **quadro interpretativo che**, a lustri di distanza dall'introduzione della normativa, ancora fatica a **trovare gli esatti contorni**.

La materia è decisamente complessa. Con il **quadro normativo** oggi in vigore, il sistema di **tassazione** dell'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è costruito su un **doppio livello** di regolamentazione. Da un lato, abbiamo la [circolare n. 32/E/2009](#) al cui interno sono riportati i **parametri di connessione** stabiliti da un Decreto dell'(allora) MIPAAF, individuati in:

- **impianto integrato** su strutture aziendali;
- **volume d'affari dell'attività agricola** superiore a quello derivante dalla produzione di energia;
- **coltivazione di terreni "a copertura"** dell'energia prodotta.

Dall'altro lato, la **Legge di Stabilità 2016** ha introdotto un **nuovo sistema** a beneficio delle attività di produzione di energia da **fotovoltaico e biomassa**, stabilendo, in modo semplificatorio, per il fotovoltaico, che fino a 260.000 kwh si ha una **soglia di esenzione, superata** la quale è prevista una **tassazione forfettaria**.

L'anello di congiunzione tra le 2 disposizioni, dopo un faticoso percorso, è stato individuato, tra gli altri, dalle [risposte ad interpello n. 319/2022](#) e [n. 33/2019](#), le quali hanno **ribadito** che i **criteri di connessione** stabiliti dal **MIPAAF** sono "*necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario*".

È interessante riportare due stralci della [risposta a interpello n. 11/2024](#) che ribadiscono, in modo ancora più marcato, il medesimo concetto. Da un lato, infatti, l'Agenzia delle entrate conferma che "*i criteri di connessione con l'attività agricola che consentono di evitare di attrarre al*



"regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa" sono i richiamati parametri della 32/E/2009. Parimenti, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva [ora, 260.000 kwh anno] può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti [medesimi]requisiti"

In altri termini, per poter applicare l’intero “pacchetto” normativo (**attrazione nel reddito agrario** e, per l’eccedenza oltre i 260.000 Kwh, **applicazione del criterio forfettario**), l’imprenditore agricolo che gestisce impianti fotovoltaici deve dimostrare di **rispettare i criteri di connessione** di cui al più volte citato DM del 2009. Eppure, una lettura attenta della norma, sia pure nella sua formulazione non felicissima, sembrerebbe considerare i 260.000 Kwh come **franchigia al di sotto della quale la connessione si considera automaticamente “concessa” dal legislatore.**

Ma c’è di più: in tutti i documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate sembra voler indicare che la **connessione non** è conseguenza **automatica** del **rispetto** dei **parametri oggettivi**; per verificarne la sussistenza **occorre**, infatti, che la **produzione** di energia **non** raggiunga **soglie o caratteristiche** tali da **snaturare** la stessa **impresa** contraddicendone la vocazione agricola. Tuttavia, non è chiaro quali siano questi limiti oltre i quali, nonostante il rispetto dei parametri richiamati nella [**circolare n. 32/E/2009**](#), l’attività assuma le caratteristiche di **una vera e propria iniziativa imprenditoriale autonoma** e staccata da quella agricola. In proposito, si è tentato di trovare un punto di appoggio con la [**sentenza n. 66/2015**](#) della **Corte costituzionale** la quale, tuttavia, con **argomentazioni non** del **tutto condivisibili**, è giunta alla **conclusione** di considerare il **fotovoltaico agricolo** quale **attività** diretta alla **fornitura di beni**. In questo senso, la **connessione** all’attività agricola viene **ancorata** all’**utilizzo prevalente** del **fondo** quale risorsa primaria dell’impresa; **manca**, però, un **parametro oggettivo** per misurare questo tipo di prevalenza che, peraltro, nel caso di **terreni interamente coperti da pannelli** produttivi, sembrerebbe **nei fatti inapplicabile**.

Ricordiamo che la citata [**risposta ad interpello n. 319/2022**](#) aveva considerato **connessa** (verificato il rispetto dei parametri della [**circolare n. 32/E/2009**](#)) l’attività di **produzione** di energia derivante da **due impianti** di circa **2MW**; ora la [**risposta ad interpello n. 11/2024**](#) giunge alle **medesime conclusioni** con riferimento a un parco fotovoltaico composto da **3 impianti** che superano complessivamente i **5MW**, ammettendo che il rispetto dei parametri della [**circolare n. 32/E/2009**](#) può essere raggiunto, **cumulando più requisiti** tra quelli previsti dalla norma.

In definitiva, appare sempre più **evidente** che, a meno di palesi sperequazioni, quando il **fotovoltaico** esercitato da imprenditori agricoli **rientri nei limiti** alternativamente stabiliti dalla [**circolare n. 32/E/2009**](#), esso sia da considerare **connesso**. Detto in altri termini, questi stessi **parametri** assurgono sempre più al rango di **presunzioni con forza di legge** e autorizzano l’applicazione della **normativa sulla tassazione agevolata**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?

di Matteo Pozzi

Seminario di specializzazione

Contratti tipo per gli operatori dei centri sportivi

[Scopri di più](#)

L'estate sembra ancora lontana, ma la **programmazione di camp** e centri estivi sportivi è già a pieno regime, in quanto tutto dovrà essere pronto e definito per la promozione della proposta ai potenziali utenti che, così, avranno modo di perfezionare le relative iscrizioni, **prima del termine della stagione sportiva**.

La gestione di tali iniziative da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche non può prescindere dal prezioso e fondamentale apporto delle **figure che opereranno**, al fine di rendere il servizio efficiente e sicuro, nonché conforme agli standard qualitativi che il pubblico dei consumatori richiede (**sia in termini di prestazione sportiva** che in ambito educativo e sociale).

Come inquadrare correttamente tali soggetti?

La risposta non può tenere conto delle importanti novità che sono state introdotte dalla Riforma dello Sport e, in particolare, dal **D.Lgs. 36/2021**, in tema di lavoro sportivo, così come modificato e integrato dai due correttivi (**D.Lgs. 163/2022** e **D.Lgs. 120/2023**) che saranno il punto di riferimento delle sportive che intenderanno organizzare, alla fine della stagione sportiva, **attività sportiva per i propri tesserati** (anche come prolungamento della stagione sportiva) **o per terzi**, purché tale attività sia espressamente ricompresa all'interno dei relativi Statuti, così come stabilito dall'[**articolo 7, D.Lgs. 36/2021**](#), in termini di oggetto sociale quale **attività principale** (“*esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica*”) **o di quelle c.d. “secondarie”**, purché strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Pertanto, l'impiego di personale in ambito sportivo con funzioni didattiche, di preparazione, di assistenza e/o di formazione, dovrà necessariamente essere inquadrato nella figura del **“lavoratore sportivo”**, ai sensi dell'[**articolo 25, D.Lgs. 36/2021**](#), **se retribuito** (es. istruttore o allenatore), ovvero in quella del **“volontario”**, se la prestazione verrà resa, invece, in **forma totalmente gratuita** (salvo rimborso spese), così come stabilito dall'[**articolo 29, D.Lgs. 36/2021**](#). Si ricorda, infatti, che il recente **“correttivo bis”** ha aperto anche alla possibilità del c.d. **“lavoro occasionale”**, in presenza dei **relativi presupposti di legge**.



Tuttavia, resta ancora aperto il tema delle c.d. mansioni “**necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva**”, rientranti nei regolamenti tecnici delle federazioni affiliati del sodalizio sportivo, ancora al vaglio delle relative approvazioni da parte della **competente Autorità in materia**.

Da tale presupposto discende che, per tutte quelle figure che andranno a ricoprire ruoli e compiti non strettamente connessi all’attività sportiva, **non sarà possibile adottare il predetto inquadramento** che, del resto, era già escluso dal vecchio “*compenso sportivo*”, di cui all’[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir.](#)

Manutentori, giardinieri, custodi, addetti alle pulizie, addetti al punto ristoro, ma anche animatori ed educatori, dovranno **avere un trattamento giuslavoristico** rientrante nei **caratteri ordinari** senza necessità di assunzione diretta (es. lavoro intermittente o occasionale), oppure attraverso l'esternalizzazione del **servizio richiesto come**, ad esempio, avviene per quelli di **custodia o pulizia impianti sportivi**.

Per i compiti c.d. “**di segreteria**” si potrà ricorrere alla figura della co.co.co “amministrativo-gestionale”, anch’essa disciplinata dalla riforma dello sport, nel contesto dell’[articolo 37, D.Lgs. 36/2021.](#)

Ricordiamo, peraltro, che il recente rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Impianti Sportivi e Attività Sportive”**, sottoscritto in data 12.1.2024, ha allineato la disciplina alle disposizioni della Riforma dello Sport, ricomprendendo la figura della **collaborazione coordinata e continuativa**, conferendo pari dignità e diritti anche alla forma di lavoro autonomo maggiormente utilizzata nel settore dello sport dilettantistico, al pari di quella dipendente, che già godeva delle **ordinarie forme di tutela contributiva ed assistenziale**. Lo stesso CCNL prevede, anche, una **specifica regolamentazione della flessibilità nel part time** e nel lavoro stagionale, sebbene con riferimento alle attività interrotte per un periodo **non inferiore ad almeno sessanta giornate**.

Per una adeguata e corretta gestione dei centri estivi, quindi, il sodalizio sportivo organizzatore **potrà spaziare tra le differenti tipologie contrattuali** per inquadrare il personale addetto, attingendo anche dalle importanti **novità della riforma**, nonché dalla **rinnovata contrattazione collettiva di settore**.